



Ordinanza n° 97 in data 11/03/2020

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - MISURE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI GIORNALIERI SETTIMANALI E NELLE AREE FUORI MERCATO

IL SINDACO

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Visto in particolare l'art 1 comma 2 “Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

Visto in particolare l'art. 1 comma 1 lett. o) “sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

Preso atto che sul territorio comunale si svolgono attività commerciali su area pubblica a carattere ripetitivo ed ordinario (mercati settimanali giornalieri su area pubblica) e attività di commercio su area pubblica fuori mercato di cui al Piano approvato con Delibera CC 95 del 28 Ottobre 2016;

Considerato dunque che le aree mercatali in cui sono allocati i mercati settimanali non presentano condizioni strutturali tali da rendere credibilmente attuabili le prescrizioni sopravvenute e sovraordinate contenute nel Dpcm del 09/03/2020 e nel Dpcm del 08/03/2020;

Considerato che la vigente normativa non prevede la sospensione automatica e generalizzata delle attività e che pertanto appare opportuno dettare una misura proporzionata ed adeguata al contesto;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel Dpcm del 09/03/2020 e al Dpcm del 08/03/2020

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50

ORDINA

1) Di prevedere la sospensione temporanea delle concessioni/autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico



- relative ai mercati giornalieri per i posteggi non alimentari (non costituenti un servizio di prima necessità) ;
- 2) di prevedere la sospensione delle concessioni relative alla occupazione del suolo pubblico di area fuori mercato qualora, per le caratteristiche dei luoghi, non consentano di rispettare la distanza di sicurezza fra gli avventori;
 - 3) di disporre che i singoli operatori, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale, procedano:
 - alla igienizzazione dei luoghi e dei prodotti e l'informazione alla clientela;
 - ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dal DPCM 8/3/2020 e dalla vigente normativa con particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle aree di pertinenza;
 - a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza
 - a mettere a disposizione soluzioni idonee per la pulizia delle mani da parte della clientela
 - ad informare la cittadinanza dei rischi e degli obblighi di igiene come descritti nell'allegato 1 del DPCM 8/3/2020;
 - ad informare il proprio personale di quanto sopra previsto;
 - 4) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 12 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;
 - 5) di incaricare il Comando di Polizia Locale per l'attuazione del presente atto;
 - 6) di stabilire che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza Covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 aprile 2020, salvo proroga);

DISPONE

- a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
- b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
- c) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

il Sindaco
f.to CASINI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.